



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Istituto Comprensivo Statale "Molino Vecchio"**

Via Molino Vecchio, 19 - 20064 Gorgonzola

Tel. 02.9513125 – Fax 02.95138843

email: miic8e600b@istruzione.it - miic8e600b@pec.istruzione.it - www.icmolinovecchio.gov.it

C.F. 83505310157 – C.M. MIIC8E600B

Prot. N. 5998

Gorgonzola, 27/11/2019

All'albo di Istituto

All'Albo pretorio on-line

Agli atti amministrativi

Oggetto: Avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura per l'affidamento del servizio di cassa di durata quadriennale periodo 01/01/2020 - 31/12/2023.

CIG: **Z7A2AD9942**

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

PREMESSO che in data 31/12/2019 scade la Convenzione di Cassa con l'Istituto cassiere;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTE le linee guida 4 di attuazione del Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTO il Regolamento recante istruzioni sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche n.129/2018;

VISTO il Regolamento d'Istituto delibera n. 81 del 29/04/2019 del Consiglio di Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTA la nota MIUR prot. n. 24078 del 30/11/2018 avente ad oggetto: affidamento del servizio di cassa – trasmissione schemi di convenzione e atti di gara;

CONSIDERATO che l'Istituto Comprensivo "Molino Vecchio" ha necessità di rinnovare la convenzione per la gestione del servizio di cassa;

VISTA la propria determina di inizio procedura prot. N. 5997 del 27/11/2019,

**AVVISA**

che intende procedere, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza, all'individuazione di Istituti di Credito, Banche Italiane/Ente Poste da invitare alla procedura di affidamento, mediante pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse.

L'indagine di mercato non è impegnativa per l'Istituto, in quanto finalizzata solo ad acquisire la disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione. Con il presente avviso non è infatti indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.

L'Istituto, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che

ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata.

### **1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

Istituto Comprensivo "Molino Vecchio "  
Via Molino Vecchio,19- 20064 – Gorgonzola (MI)  
Tel.02/9513125 – fax 02/95138843  
Email: miic8e600b@istruzione.it  
PEC: miic8e600b@pec.istruzione.it

### **2. OGGETTO DELL'AVVISO**

L'oggetto dell'avviso è l'affidamento della gestione del servizio di cassa per un periodo di 4 (quattro) anni con decorrenza 01/01/2020 e termine 31/12/2023, comprensivo dei servizi inerenti la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Istituto e dallo stesso ordinate, la custodia e amministrazione di eventuali titoli e valori, il rilascio di carte di credito, di debito e prepagate, gli eventuali servizi di anticipazione di cassa e di apertura di credito finalizzati alla realizzazione di progetti formativi e l'attivazione di strumenti evoluti di incasso.

Il servizio dovrà essere erogato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l'istituto e il Gestore, lo scambio dei dati e della documentazione inerente. Il servizio dovrà avvenire mediante l'ordinativo informatico locale ("OIL") secondo le modalità che saranno descritte nel capitolato tecnico. Il Gestore dovrà effettuare le operazioni disposte dall'Istituto a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, come previsto dalla normativa vigente.

### **3. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE**

- Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall'art. 45 del Codice, iscritti al Registro delle Imprese per le attività oggetto di affidamento.
- Sono altresì ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dall'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dalle relative disposizioni di settore, purché autorizzati ai sensi di legge alla prestazione dell'attività bancaria in Italia.
- Non sono ammessi a partecipare gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l'Istituto potrà escludere gli Operatori in qualunque momento della procedura.
- Si precisa che:
  1. relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di re-voca della condanna medesima;
  2. se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 del Codice ove non sia intervenuta sentenza di condanna;
  3. l'Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l'Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura. L'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti pe-riodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;

4. relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, l'esclusione non opera quando l'Operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle Offerte;
  5. le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
  6. in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice;
  7. non sono ammessi altresì alla presente procedura gli Operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante inviterà, entro un termine non superiore a dieci giorni solari, i suddetti Operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.
- Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, come previsto dall'art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice.
  - Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione dei divieti di cui ai precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
  - È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di Operatori Economici, o aggregazione di imprese di rete, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di Operatori Economici.
  - È fatto divieto al Concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare Offerta, per la gara medesima, in forma singola o associata.
  - I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 del Codice.
  - Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione, fatto salvo il caso in cui il soggetto designato non sia anch'esso un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c). In tal caso anche quest'ultimo è tenuto a indicare in gara il consorziato esecutore per cui concorre.

- E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di Operatori Economici e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 20, del Codice, in materia di subappalto, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 17, 18 e 19, del Codice, in fase di gara e in corso di esecuzione, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48, del Codice, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) di designare, ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
- I Concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.
- Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
  1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
  2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
  3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
- Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
- Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.
- Ai fini di cui al precedente comma, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
- Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

- Sono ammesse le modifiche soggettive di cui all'art. 48, commi 17, 18, 19, 19-bis, 19-ter del Codice, nonché quelle previste dal presente articolo.

Inoltre:

- Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le manifestazioni di interesse prive della qualificazione richiesta dalla presente manifestazione di interesse. In particolare, ai fini dell'affidamento, i Concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura e dovranno possedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, ovvero apposita autorizzazione legislativa equipollente. Il cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà provare di essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, ovvero con le altre modalità previste dall'art. 83, comma 3, del Codice.
- Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, i requisiti di cui al comma 1, dovranno essere posseduti da:
  1. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
  2. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti di cui al comma 1 dovranno essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
- A pena di esclusione l'istituto bancario dovrà dichiarare la presenza di almeno una filiale nel territorio di Gorgonzola o nei comuni vicini (distanza massima 10 km) per la gestione delle spese economali.

#### **4. PAGAMENTI DEL SERVIZIO**

L'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso e spese annue di gestione e tenuta conto per un costo massimo di 800,00 euro (escluso IVA) e poi saranno previsti i prezzi per le diverse commissioni – servizi offerti e per le eventuali spese sostenute nel corso dell'anno (postali, attivazione carte di credito ecc.)

#### **5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

A conclusione dell'indagine conoscitiva di mercato, l'Istituto Scolastico procederà alla costituzione di un elenco degli Istituti di Credito, Banche/Ente Poste in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente Avviso ed avvierà, successivamente, l'indizione della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 mediante invio di lettera d'invito ai concorrenti per l'individuazione di un Istituto di credito per l'affidamento della gestione dei servizi di Cassa quadriennio 2020/2023. L'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo in considerazione delle "caratteristiche tecnico merceologiche che evidenziano un rilevante grado di standardizzazione" in base agli schemi previsti dal MIUR ed ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.

#### **6. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESE**

Le manifestazioni di interesse, redatte secondo il modello allegato firmato dal legale rappresentante e corredato della copia del documento d'identità o firmato digitalmente, dovranno pervenire al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Molino Vecchio" entro le ore 9.00 del giorno 05/12/2019.

Le stesse potranno essere recapitate mediante consegna a mano all'ufficio di Segreteria o inviate via pec all'indirizzo di posta certificata [miic8e600b@pec.istruzione.it](mailto:miic8e600b@pec.istruzione.it).

#### **7. ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse:

- pervenute dopo la data e l'orario di scadenza, anche per quelle inviate tramite posta ordinaria;
- inviate via fax, via PEO o con altre modalità non previste dal presente avviso;
- prive della firma del titolare – rappresentante legale;
- prive della carta d'identità del titolare o non firmate digitalmente;
- non rispondenti alle indicazioni del presente avviso;
- prive delle dichiarazioni come da modello allegato.
- mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti in ordine generale e tecnico-finanziari sopra riportate;
- recanti riferimenti all'offerta economica che invece va presentata successivamente solo dalle ditte invitate.

## **8. SELEZIONE DEGLI OPERATORI**

Le manifestazioni d'interesse pervenute nei termini saranno inserite in un elenco rispettando l'ordine di arrivo attestato dalla data della mail-PEC.

L'ordine di inserimento non comporta diritto di precedenza o attribuzione di punteggi, né dà luogo alla formazione di una graduatoria.

L'Istituto procederà ad invitare un massimo di n. 5 concorrenti che hanno presentato la manifestazione di interesse nei termini previsti e che risultano idonei.

Ove l'elenco degli operatori risultati idonei sia superiore a 5 il Dirigente Scolastico procederà ad una selezione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio. L'esito del sorteggio sarà inviato tramite apposita comunicazione agli operatori economici.

Il sorteggio dei 5 operatori sarà effettuato alle ore 12.00 del giorno 27/11/2019. Potrà partecipare al sorteggio un unico rappresentante degli operatori munito di delega.

Nel caso in cui pervengano un numero inferiore a 5 manifestazione d'interesse, si invierà ai soli operatori interessati la richiesta di offerta.

Gli operatori esclusi dalla successiva fase di richiesta di offerta non potranno pretendere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.

La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedura di affidamento future che questa Istituzione Scolastica pubblicherà.

## **9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai fini della presente procedura e ai sensi dell'art. 31 del nuovo codice dei contratti D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Sabrina Schiavone.

## **10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA.**

I dati forniti dagli operatori concorrenti, in conformità al GDPR, saranno trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente consistenti nell'approvvigionamento di beni e servizi, comprensivi della richiesta di preventivi o della manifestazione di interesse, fino al pagamento e all'eventuale contenzioso in caso di inadempienza. I dati trattati potranno provenire in parte dal fornitore, ed in parte da altre banche dati o soggetti pubblici, laddove l'accesso e la comunicazione sia prevista da norma di legge (es. DURC, visure camerali, iscrizione al MEPA etc.).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Sabrina Schiavone  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.